

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 ADOTTATO DA “LA MAGICA S.R.L.”

La Magica S.r.l., in data 20 Giugno 2016, ha adottato, con apposita delibera dell'Amministratore Unico, Sig. Emilio Cucurnia, il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/01.

La Società ha inoltre adottato un Codice Etico di comportamento ed un Sistema Disciplinare interno (Codice Sanzionatorio), che rendono effettivo il rispetto delle procedure aziendali, prevedendo sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e misure indicate nel Modello.

### **“Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”**

Il D.Lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l'azienda viene dichiarata responsabile perché non si è saputa concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

- In base all'art 5 del D.lgs. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

**a)** da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “**Soggetti Apicali**”, come ad esempio, l'amministratore delegato, gli amministratori, i membri del consiglio di gestione, i consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, il Direttore Generale, i liquidatori);

**b)** da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “**Soggetti sottoposti**”, come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L'ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati da cui può dipendere la responsabilità dell'ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell'autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. “reati-presupposto” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell'ente è oggi divenuta estremamente attuale.

- Le sanzioni che possono colpire l'ente, laddove la responsabilità ex D.lgs. 231/01 sia accertata, sono le seguenti:

#### **Sanzione pecuniaria**

Tale sanzione costituisce la sanzione “principale di base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell'Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per "quote": l'importo della quota può variare da un minimo di € 258,22 euro ad un massimo di € 1.549,37.

In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all'Ente è di € 25.822,84 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

Per la determinazione del numero di quote il Giudice terrà conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La seconda operazione del Giudice sarà quella di determinare, all'interno dei valori predeterminati sopra indicati, il valore della singola quota sulla base della condizioni economiche dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

#### **Casi di riduzione della sanzione pecuniaria**

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art 12 del Decreto, è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291 se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

Questa prima ipotesi di "fatto tenue" coinvolge lo spessore lesivo dell'illecito amministrativo dell'ente.

La particolare tenuità non ha ad oggetto il reato (che potrebbe essere tutt'altro che lieve) ma l'illecito dell'ente, il suo grado di coinvolgimento nell'illecito.

- Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Tale riduzione trova la propria legittimazione sul versante criminologico, atteso che i reati che danno vita alla responsabilità amministrativa dell'ente affondano le loro radici nel profitto.

Un'ulteriore ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria è disciplinata dal secondo comma dell'art 12 ed è legata a condotte riparatorie.

La riduzione della pena pecuniaria va da un terzo alla metà se l'Ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, dimostra:

- di aver risarcito il danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o che comunque si è efficacemente adoperato in tal senso;
- di aver adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Ricorrendo entrambe le condizioni previste dall'art 12 del Decreto la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

#### **Sanzioni interdittive**

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D.lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell'**art 9, comma 2**, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, in grado di paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente e di limitarne la capacità giuridica, hanno una funzione essenzialmente preventiva.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal

suddetto articolo 13:

- *L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.*

Tale condizione si fonda sul notevole disvalore del reato e dell'illecito amministrativo che accede.

Se il reato è commesso da soggetti che si trovano al vertice dell'azienda, questo evidenzia la propensione dell'ente stesso al conseguimento di illeciti profitti; se l'illecito è invece commesso dai dipendenti, si rileva l'esistenza di gravi carenze organizzative all'interno dell'ente, che vanno a giustificare un trattamento sanzionatorio più gravoso.

- *In caso di reiterazione degli illeciti (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

Tale condizione presenta analogie con l'istituto penale della recidiva infraquinquennale e mira a stigmatizzare la ricaduta dell'ente nell'illecito, sintomo della sua maggiore propensione alla criminalità legata al profitto.

Anche in tal caso la ricaduta nell'illecito potrebbe dipendere da gravi carenze organizzative dell'ente, tali da agevolare la reiterazione di reati.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e non si applicano nei casi previsti dall'art 12, comma 1.

### **Confisca**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Prezzo del reato: costituito dalle cose, denaro o altra utilità, date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato;

Profitto del reato: da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

### **Pubblicazione della sentenza**

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

\* \* \*

### **L'esonero della responsabilità amministrativa a carico degli Enti**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

### **Soggetti apicali**

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora la Fondazione dimostri che:

- L'organo dirigente (Organo di Amministrazione) abbia adottato ed efficacemente

attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");

- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- Gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

### **Soggetti sottoposti all'altrui direzione**

Per quanto concerne i reati commessi da "soggetti sottoposti" (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), l'art 7 del Decreto dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

- Il Modello di Organizzazione e Gestione "fotografa" l'intera organizzazione aziendale, dall'area amministrativa fino all'area tecnico-operativa; in ciascun settore dell'azienda vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto (c.d. "Analisi dei rischi") ed elaborate le procedure di prevenzione dei reati che dovranno essere rispettate da tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della società.

## **LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01**

### **1.3. I reati-presupposto**

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

Con l'entrata in vigore della L. 190 del 6 novembre 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati-presupposto: il reato di **indebita induzione a dare o promettere utilità**, di cui al nuovo art **319-quater c.p.** ed il reato di **corruzione tra privati, ex art 2635, comma 3, c.c.**

Il primo, introdotto nell'alveo dei reati presupposto all'art 25, accanto a corruzione e concussione; il secondo, viene inserito tra i reati societari, di cui all'art 25 *ter*, comma 1, lettera s) del Decreto.

Nel corso dell'anno 2014 il suddetto "catalogo dei reati presupposto" è stato aggiornato tre volte:

- il 7 aprile 2014 è stato inserito l'art **609-undecies (adescamento di minorenni)** nell'art 25-*quinquies*, comma 1, lett. c) del D.lgs 231/01, ad opera dell'art 3 del D.lgs 4 marzo 2014 n. 39;
- l'aggiornamento del 18 aprile 2014 riguarda la modifica dell'articolo 416-*ter* del

codice penale (**scambio elettorale politico-mafioso**), introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 (art 24 *ter* D.lgs. 231/01);

- La legge n.186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio (art 648 *ter* .1 c.p.)**. Tale reato è stato inserito nell'art 25 *octies* del Decreto.

Nel corso del 2015 il catalogo dei reati-presupposto è stato ulteriormente ampliato:

- A seguito della **Legge 22 maggio 2015 n. 68** è stato modificato l'art 25 *undecies* del D.lgs. n. 231/01, e sono stati inseriti i seguenti reati presupposto:

a) il delitto di **inquinamento ambientale (violazione art. 452 *bis* c.p.)** con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) il delitto di **disastro ambientale (violazione art. 452 *quater* c.p.)** con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. **452 *bis* e *quater***, violazione art. **452 *quinquies* c.p.**) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo **452 *octies***), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (violazione art. **452-*sexies***) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

- A seguito della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso nonché di ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190*) è stato modificato l'art 25 *ter*, comma 1, del D.lgs. 231/01 (sono stati modificati i seguenti reati societari: 2621 c.c., 2622 c.c. ed è stato introdotto l'art 2621 *bis* c.c.).

\* \* \* \* \*

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, sono i seguenti:

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** [art. 24 D.Lgs. n. 231/01]:

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art 640, co. 2, n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno allo stato o di altro ente pubblico (art 640 *ter* c.p.).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati** [art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/01] – inseriti dalla L. 18.03.2008 n. 48.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

**Delitti di criminalità organizzata** [art 24 *ter* D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di stampo mafioso, anche straniere (art 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art 416 *ter* c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74 DPR n. 309/90)
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art 630 c.p.)
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art 407, comma 2, lett. a, n.5, c.p.p.).

**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** [art 25 D.lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale e di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento** [art 25 *bis* D.Lgs 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.).

**Delitti contro l'industria e il commercio** [art 25 *bis.1* D.lgs. 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

**Reati societari** [art 25 *ter* D.Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art 2621 *bis* c.c.);

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.).

**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** - [art. 25 *quater* D.Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: si ricordano, a tale proposito, le leggi emanate dallo Stato italiano negli anni '70 e '80, al fine di combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** [art. 25 *quater.1* D.Lgs 231/01]  
 – inseriti con legge n. 7 del 09.01.2006.



Il delitto richiamato da tale articolo è il seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

**Delitti contro la personalità individuale** [art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n. 228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D.Lgs n. 39/2014.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

**Abusi di mercato** [art. 25 *sexies* D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62.

Artt. 184, 185, 187 *bis*, 187 *ter* D.lgs. n. 58/1998:

- Abuso di informazioni privilegiate (art 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art 185 TUF).

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** [art. 25 *septies* D.Lgs 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D.Lgs n. 81/2008.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

**Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** [art 25 *octies* D.Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Ricettazione (art 648 c.p.);
- Riciclaggio (art 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art 648 *ter*1. c.p.).

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** [art. 25 *novies* D.Lgs 231/01] – inseriti dalla Legge del 23.07.2009 n. 99.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/41 comma 1 lett a) *bis*);

- Reati di cui al punto precedente commessi su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, Legge n. 633/41 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis Legge n. 633/41 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati su supporti non contrassegnati SIAE al fine di trarne profitto, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*;
- Estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102 *ter*; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* Legge n. 633/41 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* Legge n. 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori; falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della L. 633/1941 (art. 171 *septies* Legge n. 633/41);
- Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale a fini fraudolenti (art. 171 *octies* Legge n. 633/41).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** [art. 25 *decies*] – inserito con il D.lgs.vo n. 121 del 7 luglio 2011.

Il delitto richiamato da tale articolo è quello previsto dall'art 377 *bis* c.p. Indurre, con

violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere

#### **Reati ambientali** [art 25 undecies D.Lgs 231/01]

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 152/06:

#### **Inquinamento idrico:**

- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/06);
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/06);
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. n. 152/06).

#### **Rifiuti:**

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 152/06);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.lgs. n. 152/06);
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/06);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. n. 152/06);
- Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.lgs. n. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/06);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. n. 152/06).

#### **Bonifica siti inquinati:**

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. n. 152/06);

#### **Inquinamento atmosferico:**

- Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/06);
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/92);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, Legge n. 150/92).

#### **Ozono:**

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge n. 549/93).

#### **Inquinamento navi:**

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/07);
  - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/07);
  - **NUOVI ECO-REATI:**
- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art 452 *quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*).

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** [art. 25-*duodecies*] – inserito con il D.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109. Si tratta dei reati previsti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art 22, comma 12-*bis*, del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286: occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/98).

\* \* \*

#### **MISURE GENERALI DI TUTELA E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETA' - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

La Magica S.r.l. si impegna a garantire quanto previsto dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare le misure generali previste dall'art **15 D.lgs. n. 81/08**.

Le misure previste dal suddetto articolo sono le seguenti:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla Parte Specifica A del Modello - "Sicurezza sul Lavoro" - ed alle Procedure aziendali adottate dalla Società.

\* \* \*

## **MISURE GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETA' – PARTE SPECIALE, RISCHI DI NATURA AMBIENTALE.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari si attengano, nella misura in cui ognuno di essi sia coinvolto nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di La Magica Srl, a regole di condotta conformi a quanto previsto da La Magica Srl stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati ambientali.

Pertanto è fatto divieto ai predetti destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelli di cui al D.Lgs 231/01, possano potenzialmente diventarle.
- Utilizzare, anche occasionalmente, la Società La Magica Srl allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla Parte Speciale trattata.

Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione devono rispettare inoltre, oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne alla Società, le seguenti regole di comportamento:

- considerare prevalente l'interesse della Società a garantire la conformità del proprio esercizio nei confronti delle norme ambientali rispetto all'interesse economico;
- valutare gli effetti delle proprie azioni in relazione al rischio di commissione di reati ambientali;
- osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini del rispetto delle procedure ambientali;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento in ambito ambientale promossi dalla Società;
- segnalare immediatamente il cattivo funzionamento degli impianti deputati al presidio ambientale;
- segnalare immediatamente al Preposto, Dirigente (o Responsabile d'Area) o al Datore di lavoro l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire il rispetto delle procedure interne e delle normative ambientali;
- segnalare immediatamente le situazioni anomale ed intervenire nelle situazioni di urgenza soltanto entro le proprie capacità e conoscenze.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- evidenziare il sistema organizzativo aziendale che permette di definire i ruoli, i compiti e gli incarichi operativi dei vari soggetti che operano, con particolare riferimento a quelli relativi alle attività potenzialmente connesse alla commissione dei reati ambientali;
- indicare le regole procedurali che tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi e le informazioni necessarie per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

\* \* \*

**FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI  
VIGILANZA DI LA MAGICA S.R.L.**

L'Amministratore Unico di La Magica S.r.l., Sig. Emilio Cucurnia, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/01, affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, l'Organismo di Vigilanza (OdV) deve possedere le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

**a) Autonomia e indipendenza:** l'OdV non è coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale Organismo all'interno dell'azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e in particolare dell'organo dirigente);

**b) Professionalità:** l'OdV possiede al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

**c) Continuità d'azione:** l'OdV si impegna per la durata di un anno – con i necessari poteri ispettivi e di controllo – alla vigilanza del rispetto del Modello, curandone l'attuazione e assicurandone il periodico aggiornamento.

Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato da La Magica S.r.l.

La Magica S.r.l. mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità di La Magica S.r.l. ai sensi del Decreto.

### **Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei

diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato") e, precisamente, un'apposita casella di posta elettronica ([odvlamagicasrl@gmail.com](mailto:odvlamagicasrl@gmail.com)).
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

#### *Prescrizioni specifiche obbligatorie*

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### **Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni anche officiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di La Magica S.r.l. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### **Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione di procedure ovvero al mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, da cui possa derivare la commissione, o il tentativo di commissione, di uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate da La Magica S.r.l.
- L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in



forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- E' prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" (odvlamagicasrl@gmail.com), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

\* \* \*

**Il Modello 231 adottato dalla Società LA MAGICA S.R.L. è consultabile integralmente in azienda o tramite specifica richiesta e-mail all'indirizzo: [odvlamagicasrl@gmail.com](mailto:odvlamagicasrl@gmail.com)**

**Di seguito viene pubblicato il Codice Etico adottato da "La Magica S.r.l.", l'osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per la Società.**

**Si ricorda inoltre che il Modello di Organizzazione e Gestione è consultabile integralmente in azienda o tramite specifica richiesta e-mail all'indirizzo [odvlamagicasrl@gmail.com](mailto:odvlamagicasrl@gmail.com)**

## **LA MAGICA S.R.L. Codice Etico**

### **Premessa**

Il presente Codice Etico enuncia gli alti principi ed i valori che LA MAGICA - d'ora in avanti l'Azienda intende affermare e perseguire in tutti i rapporti nei quali si sostanziano la propria esistenza e la propria attività.

I principi ed i valori che alimentano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali essi si traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell'Azienda ed in ogni contesto nel quale l'Azienda sia chiamata ad operare.

Pertanto, scegliere di adottare un Codice Etico, e conseguentemente implementare un **Modello Organizzativo e di Controllo**, basato su un Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i, significa riconoscere che l'Impresa ha delle responsabilità verso i dipendenti, verso l'ambiente e, in generale, verso la collettività, che non possono essere ignorate.

Ciò configura il **Modello Organizzativo e di Controllo** come una scelta strategica e integrata nella gestione aziendale e non una semplice operazione di facciata volta a rendere più attraente l'Azienda.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico, la cui osservanza da parte dei destinatari (come di seguito definiti) è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Azienda, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il suo successo.

### **Destinatari ed ambito di applicazione del codice**

Il presente Codice si applica a tutti i livelli aziendali e destinatari del Codice sono pertanto gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle Società, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società.

A fronte di ciò, l'Azienda si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso, prevedendo, se del caso, sanzioni in caso di sua violazione, in conformità alla legge, ai contratti di lavoro ed al Sistema disciplinare adottato.

A questo scopo l'Amministratore Unico di LA MAGICA ha individuato un "Organismo di Vigilanza" (di seguito O.d.V.) con il compito, tra gli altri, di vigilare sull'applicazione del Codice e di perfezionare ed innovare i suoi contenuti in ragione dell'evoluzione del complesso normativo e dei mutamenti dell'ambito e degli obiettivi dell'attività dell'Impresa.

Il presente Codice Etico è approvato dall'Amministratore Unico. Ogni sua variazione e/o integrazione deve essere approvata dalla stessa figura e diffusa tempestivamente ai destinatari.

### **Principi generali**

Nel perseguire il profitto e la crescita economica, l'Azienda garantisce la salvaguardia dei valori dell'onestà, della correttezza, dell'integrità e del rispetto reciproco.

L'Azienda non persegue scopi illeciti, non ricorre a mezzi illegali per raggiungere propri obiettivi ed impronta la propria attività al rigoroso rispetto della legge in ciascun Paese nel quale operi, sia nei rapporti con gli Enti Pubblici che nei rapporti con le Imprese private, sia nei riguardi della collettività che nei riguardi del personale dipendente, sia in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che in materia di salvaguardia della salute e sicurezza del lavoro.

E' impegno dell'Azienda informare in modo chiaro e trasparente gli interlocutori circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

### **Trasparenza**

L'Azienda è impegnata a fornire alle parti interessate informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

La trasparenza è alla base di rapporti leali, in modo che ciascuno stakeholders sia in grado di assumere decisioni consapevoli, conoscendo i fatti e gli interessi coinvolti.

Nei rapporti bilaterali la trasparenza viene perseguita mediante la stipulazione di contratti chiari e comprensibili tra le parti.

### **Riservatezza delle informazioni**

L'Azienda assicura l'adozione di procedure atte a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Ai Destinatari del Codice è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.

### **Rispetto della persona**

L'Azienda assicura il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto delle relazioni con gli altri.

L'Azienda assicura che le condizioni di lavoro al proprio interno siano rispettose della dignità individuale e si svolgono in ambienti di lavoro sicuri, in condizioni idonee a tutelare la salute dei lavoratori.

L'Azienda non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la Legge o contro il Codice, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

L'Azienda si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori.

### **Conflitto di interessi**

L'Azienda opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con i propri interessi, con ciò intendendosi sia il caso in cui i destinatari perseguano interessi diversi dalla propria missione oppure si avvantaggino personalmente di opportunità d'affari, sia il caso in cui rappresentanti di clienti o fornitori agiscano in contrasto - nei loro rapporti con l'Impresa – con gli obblighi fiduciari legati alla loro posizione.

### **Tutela della concorrenza**

L'Azienda intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti. Ogni scelta imprenditoriale è infatti ispirata esclusivamente da

logiche di pura competitività, rifuggendo da ogni pratica abusiva, elusiva o collusiva.

### **Tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Nella consapevolezza che l'attività produttiva condotta ha rilevanza ambientale, l'Azienda si ispira al massimo rispetto dell'ambiente esterno e interno allo stabilimento, a tutela di tutti gli stakeholder. Per questo si impegna al miglioramento continuo delle tecnologie e delle prassi produttive, allo scopo non solo di assicurare il rispetto della normativa vigente nello stato in cui opera, ma anche al fine di adottare le migliori soluzioni che le tecnologie più avanzate sono in grado di offrire, anche sviluppando programmi di ricerca in questo campo. Sono altresì adottate le misure necessarie a prevenire gli incidenti che possano recare danno alla collettività ed all'ambiente.

L'attenzione al territorio può concretizzarsi anche nella sponsorizzazione di iniziative volte al sostegno della qualità della vita, di attività socialmente rilevanti e di particolare valore etico, in quanto compatibili con i valori aziendali.

L'Azienda, inoltre, si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

### **Norme di comportamento**

#### **Gestione delle risorse umane**

L'Azienda si impegna a fare in modo che tutti i dipendenti/collaboratori agiscano lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e da quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge: in fase di assunzione ogni collaboratore riceve esaurienti informazioni sul contratto, sulla normativa e la retribuzione, nel rispetto della contrattazione collettiva di settore, e sulle norme di comportamento atte a tutelare la salute e ad evitare i rischi connessi alla mansione svolta.

E' assicurata al personale la disponibilità delle risorse materiali necessarie allo svolgimento del lavoro ed al raggiungimento degli obiettivi.

L'Azienda si impegna ad uno stile di gestione del personale basato sul riconoscimento delle competenze effettive e del merito, di gruppo e individuale, e bandisce qualsiasi

forma di discriminazione basata su criteri diversi dal merito.

Il dipendente/collaboratore che ritiene di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al genere, alle preferenze sessuali, all'identità etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, ecc. può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza, che valuterà l'effettiva violazione del Codice. Le disparità non vengono comunque considerate discriminatorie qualora siano basate su criteri di performance effettiva.

L'Azienda garantisce l'esercizio dei diritti sindacali e la tutela della privacy di ciascun dipendente/collaboratore.

### **Doveri dei dipendenti / collaboratori**

Ciascun dipendente/collaboratore svolge i propri compiti con impegno, attenzione, senso di responsabilità, lealtà e serietà, nel pieno rispetto della legge, dei contratti e regolamenti e delle direttive aziendali.

Nelle relazioni interpersonali devono essere evitati comportamenti e discorsi offensivi o che possono turbare la sensibilità della persona con immagini, allusioni insistenti e qualsiasi tipo di molestia.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

Ogni dipendente/collaboratore ai vari livelli si impegna a lavorare con diligenza per tutelare i beni aziendali, adottando comportamenti appropriati e responsabili, tendenti all'utilizzo scrupoloso e parsimonioso di quanto affidatogli, evitando utilizzi impropri o sconvenienti delle attrezzature e dei materiali.

Chiunque è tenuto al rispetto rigoroso della riservatezza sui dati e sulle notizie apprese in ragione dell'attività svolta. A seconda del proprio livello di responsabilità, è tenuto a conservare e proteggere l'integrità, la riservatezza e l'accesso alle informazioni aziendali affidategli.

Tutti i dipendenti/collaboratori sono tenuti ad evitare situazioni che portino ad un conflitto di interessi e ad astenersi dal trarre vantaggi personali da opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Sono inoltre tenuti ad informare l'Azienda dello svolgimento di attività esterne, quando queste possono apparire in conflitto di interessi. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto

di  
interesse deve essere tempestivamente comunicata da ogni dipendente / collaboratore al

proprio superiore o referente aziendale, o all'organismo preposto alla vigilanza sul Codice.

Nel caso che terzi indipendenti (quali consulenti, agenti, fornitori, distributori e collaboratori in genere) adottino comportamenti incompatibili con i principi del Codice Etico, è obbligo dei dipendenti segnalare immediatamente il caso al proprio superiore o direttamente all'O.d.V. e adottare provvedimenti che mirino a fare cessare tali comportamenti.

Ciascun dipendente / collaboratore deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri colleghi.

Tutti i lavoratori hanno il dovere di sollevare eventuali problematiche legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, alla possibilità che ci siano gli estremi di commissione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001, ed in generale, a quanto previsto dal presente Codice Etico.

### **Rapporti con i clienti**

I clienti costituiscono l'asset principale dell'Azienda, che persegue la propria missione attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della leale concorrenza.

Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, alla chiarezza, al rispetto, alla cortesia e alla massima comprensione delle esigenze, nella consapevolezza che la fedeltà e la soddisfazione dei clienti rappresenta un patrimonio immateriale di rilevanza strategica per l'Azienda.

Nei rapporti con i clienti, l'Azienda si astiene dal dare o promettere omaggi, doni o altre utilità che esulino dalle normali consuetudini.

E' altresì vietato ai clienti fare omaggi o offrire agevolazioni di qualsiasi natura all'indirizzo dei dipendenti dell'azienda o dei loro familiari, che possano indurre il personale dell'Azienda a comportamenti in contrasto con gli interessi, anche morali, di LA MAGICA. I clienti sono altresì incoraggiati a segnalare eventuali comportamenti impropri riguardanti il personale di entrambe le parti.

Per tali ragioni, la trasmissione del Codice Etico ai clienti è condizione preliminare alla stipula dei contratti. Qualsiasi cliente, che ritenesse di essere discriminato, ha facoltà di rivolgersi all'O.d.V. per fare valere la corretta applicazione del Codice nei suoi confronti.

### **Rapporti con i fornitori**

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed

all'imparzialità.

L'Azienda si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. Ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno dovrà essere informato dell'esistenza del Codice e dei relativi impegni.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi di livello adeguato.

Per l'Impresa sono, quindi, requisiti di riferimento:

- la professionalità e l'esperienza dell'interlocutore;
- la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;
- l'esistenza di sistemi di qualità, sicurezza e ambiente.

La stipula di un contratto con un fornitore e la gestione del rapporto con lo stesso deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.

I collaboratori / dipendenti che trattano con i fornitori ai vari livelli si astengono dal ricevere regali o agevolazioni di ogni genere e valore nell'ambito dei rapporti di lavoro, salvo che di valore simbolico e che esulino dalle normali consuetudini.

I fornitori sono tenuti ad operare nell'ambito della normativa vigente in materia contrattuale, contributiva, di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela ambientale. A tale proposito, l'Azienda si impegna a verificare preliminarmente e a sorvegliare la corretta applicazione dei disposti normativi da parte dei fornitori. Tali aspetti sono compresi nelle condizioni contrattuali la cui violazione può comportare l'applicazione di sanzioni e/o la nullità dei contratti stessi.

Ai fornitori è vietato fare omaggi o offrire agevolazioni di qualsiasi natura all'indirizzo dei dipendenti dell'azienda o dei loro familiari, che possano indurre il personale dell'Azienda a comportamenti in contrasto con gli interessi, anche morali, de LA MAGICA. I fornitori sono altresì incoraggiati a segnalare eventuali comportamenti impropri riguardanti il personale di entrambe le parti.

I fornitori non devono utilizzare, nell'espletamento della propria attività, manodopera infantile o di persone non consenzienti.

### **Rapporti con enti pubblici e soggetti che svolgono pubbliche funzioni**

Qualora, nell'espletamento delle attività aziendali si venga intrattengano rapporti con Istituzioni, Enti o Imprese pubbliche e con Soggetti che esercitano pubbliche funzioni o prestano pubblici servizi, l'Azienda assicura l'assoluto rispetto dei principi di correttezza,

trasparenza e collaborazione, nonché il rispetto delle leggi e della normativa vigente.

I dipendenti / collaboratori dell'Azienda si astengono da ogni offerta, promessa o dazione di denaro o di altra utilità che possa condizionare l'adempimento dei doveri dell'ufficio o del servizio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

Nei rapporti con gli enti pubblici, l'Azienda si astiene dal dare o promettere omaggi, doni o altre utilità che esulino dalle normali consuetudini.

L'Azienda si astiene da qualsiasi condotta fraudolenta finalizzata a conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni ad opera di Enti pubblici.

L'Azienda destina i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, le sovvenzioni e le altre erogazioni eventualmente percepite da Enti pubblici agli scopi previsti, rispettandone le condizioni e le modalità d'impiego.

#### **Amministrazione, contabilità e finanza**

E' garantito il rispetto delle procedure dirette a programmare, regolare e controllare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Impresa.

E' assicurata l'osservanza delle procedure dirette a programmare, regolare e controllare la gestione delle risorse finanziarie dell'Impresa.

L'Azienda cura la tenuta ordinata, completa e la conservazione della documentazione relativa alle proprie attività.

Il personale dipendente è tenuto ad adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e compiutamente nella prescritta documentazione.

Per ogni fatto di gestione è conservata documentazione idonea a consentirne la ricostruzione e la verifica più agevole e completa.

La contabilità dell'Impresa è tenuta in conformità alle norme ed ai principi regolatori.

L'Azienda rispetta tutte le norme, i principi e le procedure funzionali alla rappresentazione corretta e completa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Impresa.

L'Azienda assicura la veridicità, la correttezza e la completezza dei bilanci, delle relazioni, delle comunicazioni sociali, dei prospetti e di ogni altra documentazione afferente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Impresa.

L'Azienda si astiene da qualsiasi condotta che possa recare ostacolo all'attività di vigilanza, ai controlli ed alle revisioni previste.

#### **Modalità di attuazione del codice**

Ogni dipendente/collaboratore nonché gli enti che a qualunque titolo svolgono la propria attività a favore dell'Azienda sono tenuti a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione,



derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dipendente/collaboratore deve altresì accettare i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.

In particolare, i dipendenti/collaboratori hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice;
- rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali o all'organismo preposto alla vigilanza sul Codice, in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire (in forma non anonima) tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'organismo preposto alla vigilanza sul Codice qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

#### **Organismo di vigilanza in materia di attuazione del codice**

Viene appositamente costituito un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV.) a cui competono i seguenti compiti in merito all'attuazione del Codice:

- monitorare l'applicazione del Codice da parte dei soggetti interessati, attraverso l'applicazione di specifici compliance programs, e accogliendo eventuali segnalazioni fornite dagli stakeholder interni ed esterni;
- relazionare periodicamente all'Amministratore Unico sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice;
- provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del Codice.

#### **Violazione del codice**

Tutti i soggetti destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice all'OdV che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. Le modalità del flusso di informazioni è indicato in apposita procedura del sistema di Gestione 231. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro

qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'OdV riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari all'Amministratore Unico. Nel caso tali violazioni riguardino uno o più soci o l'Amministratore Unico, l'organismo preposto alla vigilanza riporterà le segnalazioni a tutti i soci riuniti in forma congiunta

\* \* \*